

## Massimario del Comitato Tecnico Idrocarburi 1979-1985

Questa raccolta di massime si ricollega all'attività svolta dal Comitato Tecnico Idrocarburi nel periodo 1979-1985.

Le precedenti raccolte si riferivano ai periodi 1957-1973 e 1974-1978 e nelle relazioni a corredo del massimario veniva esaurientemente illustrata l'attività consultiva del Comitato di supporto all'azione amministrativa della Direzione Generale delle Miniere e - in particolare - dell'Ufficio Nazionale Minerario Idrocarburi. Pertanto non ritengo di illustrarne ulteriormente i compiti, quanto l'attività svolta nel tempo indicato.

Devo premettere che nel periodo in esame il Comitato ha dato il suo contributo all'attività dell'Amministrazione anche nel campo della redazione di leggi; ricade in questa fase - tramite gruppi di studio costituiti in seno all'organo stesso - la messa a punto delle norme elaborate in attuazione della legge delega del 25-10-1978, relativo alla sicurezza delle lavorazioni sull'attività di ricerca e coltivazione degli idrocarburi in mare, attualmente codificate nel D.P.R. 24/5/1979, n. 885.

Altri tentativi della Pubblica Amministrazione - confortata e spronata dal Comitato - di aggiornare la vigente normativa in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi, alla luce delle indicazioni del Piano Energetico Nazionale, hanno avuto esito meno fortunato per la persistente opposizione di altre Amministrazioni.

Il Piano Energetico Nazionale (1981) - per quel che concerneva gli idrocarburi - si proponeva vari obiettivi, non tutti compatibili tra loro: da un lato programava di limitare l'apporto di gas di produzione nazionale per garantire ampie riserve in caso di emergenza, mentre dall'altro prevedeva di incentivare l'esplorazione anche per gli operatori stranieri senza considerare che il freno alla produzione avrebbe impedito il recupero degli investimenti, con prospettive - quindi - scarsamente incoraggianti per gli operatori sia italiani che stranieri.

Ne conseguiva, pertanto, che solo l'Ente di Stato - dotato di mezzi finanziari pili cospicui - avrebbe potuto accollarsi l'onere della ricerca ed in questa ottica occorreva adeguare la vigente legislazione in terraferma ed in mare. Il Comitato fu investito dell'esame dello schema di disegno di legge elaborato dalla P.A. e - con equilibrio ed imparzialità - cercò di contemperare la posizione di preminenza attribuita all'ENI senza disincentivare gli operatori privati, ferme restando le direttive politiche.

Nella relazione trasmessa al Ministro a corredo dello schema di legge veniva illustrata la nuova filosofia che doveva improntare l'attività di ricerca e coltivazione delle risorse energetiche, filosofia i cui punti qualificanti erano - da una parte - una necessaria razionalizzazione della ricerca stessa in funzione delle aree (riservando alla P.A. il diritto di negare i titoli ove le aree non fossero adeguate ai temi dell'esplorazione) e - dall'altra - l'opzione a favore dell'ENI sulle future concessioni di gas naturale per assicurare l'intervento dello Stato nel settore (vedi seduta del 27/5/1982)

Come è noto, la legge di modifica delle norme petrolifere non è stata emanata per l'opposizione delle altre Amministrazioni: pertanto il Comitato si è accollato il non facile compito di « amministrare diritto » con leggi non più aderenti alla nuova realtà, adattando quindi di continuo strumenti superati ad una situazione mutata ed in continuo progresso.

Scorrendo le massime sottoriportate, una evoluzione in tal senso appare evidente: la filosofia che ha improntato la normativa tuttora vigente presuppone un'Italia ricca di risorse energetiche e con vaste aree a disposizione, diversamente da quanto si è rivelato in tempi successivi.

Pertanto, in una situazione di più concorrenti per un'area, la P.A., confortata dal parere del Comitato, in passato risolveva la concorrenza salomonicamente ripartendo le zone tra i richiedenti; questo non è più praticabile in una situazione - come quella attuale - in cui le aree spezzettate anche a causa delle rinunce obbligatorie di legge - si sono ridotte a dimensioni molto modeste, proprio quando l'attuale ricerca degli idrocarburi - perseguendo ormai obiettivi profondi ed impegnativi - necessita di aree vaste; pertanto la P.A. si è impegnata a « ricostruire » le aree, assumendosi la responsabilità - in mancanza di una legge - anche di negare i titoli su aree piccole per consentire - in un momento futuro - l'esplorazione su un'area pili consistente.

Riscontriamo - quindi - un maggiore spazio all'opera mediatrice della P.A. nella rivoluzione di gran parte delle concorrenze, con l'invito alle Società richiedenti a mettere in comune conoscenze e mezzi per svolgere in « joint venture » la ricerca stessa; d'altronde i costi sempre crescenti dell'attività considerata rendono vantaggiosa la ripartizione di spese e rischi tra diverse Società.

In questo faticoso lavoro di adattamento il Comitato ha svolto una insostituibile opera di interpretazione, sempre tenendo presente - tuttavia - che la certezza del diritto è indispensabile in ogni situazione e la soluzione migliore - dal punto di vista tecnico - non è più tale ove conduca la legge a forzature troppo ardite.

Ma, dove è stato possibile, il Comitato è stato mosso da spirito d'equità in molte situazioni considerate con rigore dalla legge; ad esempio, nel valutare il mancato adempimento degli obblighi di lavoro da parte delle Società titolari di permessi di ricerca, la nozione rigorosa di forza maggiore è stata attenuata in quella di inadempienza non imputabile; ai fini della proroga dei termini degli obblighi di lavoro si è ritenuto, in qualche caso, sufficiente il riconoscimento dell'assenza di colpa nell'inadempimento da parte del soggetto in una situazione che - per un concorso di fattori causanti - non poteva essere superata con i mezzi ordinari.

Ancora il C.T.I., dimostrando una maggiore sensibilità ed attenzione alle mutate condizioni della realtà, si è espresso favorevolmente al rilascio di concessioni di coltivazione di idrocarburi anche nel caso in cui l'economicità del ritrovamento era ricollegabile precipuamente alla sua ubicazione geografica, potendo sfruttare le attrezzature di campi contigui.

Questi esempi dimostrano come un organo collegiale con funzioni consultive per la P.A. debba prestare la massima attenzione alla realtà in cui si opera ed il Comitato non è mai venuto meno a questo dovere di sensibilità: di più, poiché la composizione dell'organo non è sostanzialmente mutata da circa un decennio, tale evoluzione di indirizzo non è certo da ascrivere alla mutata composizione di esso, bensì solo alle ragioni che sono state prima esposte e alle quali si è ispirato il Comitato nel suo complesso.

Volutamente ho considerato il Comitato come organo nella sua espressione collegiale - prescindendo cioè dall'apporto dato dai singoli componenti - giacché la funzione che esso ha svolto e continua a svolgere deve essere vista unitariamente. D'altronde una raccolta di massime deve conformarsi a criteri di impersonalità e non intendo venire meno a tale regola.

Mi sia - peraltro - consentito di ringraziare Stefano Olivieri - già Consigliere presso la Direzione Generale delle Miniere ed ora Magistrato - per l'aiuto prezioso e disinteressato che mi ha dato per il presente lavoro.

**dott.ssa Antonella Padellaro Vangi**

### **Capacità economica e finanziaria**

1. La capacità economica di una società, facente capo ad una « holding », deve essere valutata autonomamente senza che su tale valutazione pesi l'eventuale situazione di dissesto economico della casa madre.

È necessario provare le eventuali ripercussioni economiche del fallimento della holding sulla situazione economico-patrimoniale della Società controllata. Il requisito del possesso della capacità tecnica ed economica ex art. 16 legge 613 è sufficientemente ravvisabile nell'adempimento da parte della Società istante delle obbligazioni da essa precedentemente contratte.

*(Seduta dell'8 marzo 1979 - Istanze in concorrenza d234C.R.ME, d235C.R.IC, d236C.R.CO, d237C.R.IR e d240C.R.CG) <sup>1</sup>.*

2. È legittimo ed opportuno il rinvio dell'esame di un'istanza di permesso da parte di una Società quando la situazione economico-finanziaria della capo gruppo (detentrica dell'intero pacchetto azionario della richiedente), è fallimentare.

*(Seduta dell'11 ottobre 1979 - Istanza d66B.R.IR della SIR E.M.).*

3. L'adempimento puntuale degli obblighi di lavoro da parte di una Società consente il conferimento a quest'ultima in permesso di ricerca di un'area, ancorché la situazione finanziaria della « casa madre » sia fallimentare.

*(Seduta del 12 marzo 1980 - Istanza d266B.R.IR della SIR E.M.).*

4. L'appartenenza ad una holding a capitale pubblico non è sufficiente a provare il requisito della capacità economica e finanziaria della Società istante: infatti ogni Società per A-zioni risponde in proprio e non è ipotizzabile in via di principio che la Società finanziaria intervenga in garanzia.

*(Seduta del 9 luglio 1982 - Istanze SOMIT di esonero dalla prestazione di garanzie in relazione ai permessi d94A.R.SE, d97A.R.SE e d92AR.SE).*

### **Concessioni di coltivazione e di stoccaggio**

5. In sede di rilascio di un'area in concessione di coltivazione è necessario che la richiesta di una superficie ritenuta sovrabbondante ai fini della razionale coltivazione del campo sia giustificata.

*(Seduta dell'8-3-1979 - Istanza di concessione d1C.C.AG delle Società AGIP e Deutsche Shell).*

6. In periodi di crisi energetica è interesse dello Stato quello di acquisire qualsiasi disponibilità di fonti energetiche, onde anche le piccole iniziative volte alla messa in produzione di giacimenti marginali possano essere prese in considerazione.

*(Seduta del 5-12-1979 - Istanza per la concessione di coltivazione Collalto).*

7. Il rinvenimento di un giacimento di modeste proporzioni, riconosciuto dall'Amministrazione, giustifica la richiesta di un'area adeguata alle necessità della coltivazione: va, pertanto, ridotta l'area chiesta in concessione quando superi immotivatamente quella « necessaria » secondo l'art. 27 della L. n. 613 1967

*(Seduta del 18-12-1980 - Istanza d9A.C.AG della Soc. AGIP per il conferimento in concessione dell'area dell'ex permesso di ricerca A.R51.AG).*

8. Il conferimento di un'area ritenuta più ampia di quella necessaria allo sviluppo ed alla coltivazione del giacimento può essere giustificato da motivazioni di opportunità politica (nella specie, la possibilità di negoziare con una Società di Stato estera lo sfruttamento congiunto di un giacimento ricadente a cavallo tra la piattaforma continentale italiana e quella Jugoslava).

*(Seduta del 18-12-1980 - Istanza d10A.C.AG della Soc. AGIP per l'ottenimento di una concessione di coltivazione nell'ambito dell'ex permesso A.R5.AG -zona A).*

---

<sup>1</sup> Il parere che ha dato origine alla massima surriporrata è stato adottato a maggioranza e riguardava la SIR Esplorazioni Mediterranee nei confronti della casa madre SIR, all'epoca in gravi condizioni finanziarie.

Nella seduta suddetta alcuni membri si dichiararono contrari ad accrescere - con il conferimento di un titolo minerario - gli impegni economici della SIR Ut in considerazione della situazione soprarcordata. Prevalse tuttavia l'opinione della maggioranza dei componenti che ritennero di dover considerare autonomamente la situazione della Società i-stante e che l'Amministrazione fosse sufficientemente garantita dall'art. 18 della legge n. 613 che prevede l'obbligo solidale tra Società contitolari di un permesso di ricerca in caso di fallimento o recesso di alcuna di esse.

9. In sede di accoglimento di istanza di concessione l'area richiesta può essere ridotta quando sia sproporzionata alle esigenze del razionale sviluppo del giacimento.

*(Seduta del 7-5-1980 - Istanze AGIP d3D.C.AG. d4D.C.AG e d1F.C.AG).*

10. Secondo una razionale interpretazione dell'art. 36 1° comma della legge 21 luglio 1967 n. 613, il concessionario può chiedere l'ampliamento dell'area della concessione, purché l'accertamento della maggiore estensione della mineralizzazione, o il rinvenimento di nuovi pools coltivabili unitariamente, si sia verificato nell'ambito di un permesso a quel tempo vigente.

*(Seduta del 26-2-1981 - Quesito)<sup>2</sup>.*

11. Pertanto il divieto ex art. 36 1° comma - va riferito solo al caso in cui il ritrovamento - e non già il riconoscimento del giacimento - sia avvenuto a permesso scaduto.

In costanza dei presupposti (esistenza del giacimento; esecuzione integrale del programma di coltivazione; adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal titolo) il provvedimento che accordi la proroga decennale della concessione ex art. 64 L. 613/1967 è atto vincolato e non discrezionale; è pertanto illegittimo il diniego della proroga motivato dal prevedibile esaurimento del giacimento entro la data di scadenza della concessione.

*(Seduta del 30-4-1982 - Ricorso della Montedison avverso il provvedimento ministeriale di rigetto dell'istanza per la proroga decennale della concessione di coltivazione Castellacelo).*

12. La ipotizzata presenza di idrocarburi nelle altre strutture presenti in un'area richiesta in concessione (strutture ancora da dettagliare sismicamente) non è motivo sufficiente per conferire un'area notevolmente superiore a quella necessaria al razionale sviluppo del giacimento. La valutazione della congruità del programma rispetto alla estensione dell'area richiesta rientra nel giudizio sulla razionalità del programma stesso; pertanto va stralciata quella porzione di area non necessaria alla coltivazione del campo.

*(Seduta del 3-10-1982 - Istanza d15.AC.IR derivante del permesso A.R. 18.IR).*

13. Ove le Società permissionarie abbiano presentato due istanze di concessione a seguito del rinvenimento di due giacimenti contigui e ritenuto che per una delle due istanze non sussistano i requisiti per l'accoglimento, essendo necessario sviluppare ulteriormente la ricerca, la P.A. può suggerire alle Soderà di unificare le due istanze in modo da consentire la prosecuzione dell'esplorazione (altrimenti preclusa dalla scadenza del permesso) ed anche la pili razionale ed economica conduzione dei giacimenti nello stadio a ciascuno più confacente.

*(Seduta del 10-12-1982 - Istanze d19.BC.AV e d20.BC.AV per l'ottenimento di due concessioni derivanti dal permesso BR.42.AV).*

14. L'art. 18 della L. n. 6/1957 prevede un termine di decorrenza per l'esercizio del diritto del concessionario alla proroga decennale (due terzi della durata del titolo): ne consegue che il termine di sei mesi anteriore alla scadenza del ventesimo anno, previsto dall'art. 41 D.M. 2/5/1968 per la presentazione della istanza di proroga, è meramente procedurale e non perentorio e non inficia la norma principale contenuta nella legge.

*(Seduta del 26-1-1984 - Istanza Montedison per la proroga della concessione Capoiaccio).*

### **Concessioni di coltivazione: programma**

15. L'inosservanza degli obblighi di lavoro contenuti nel programma di sviluppo di una concessione non è motivo di decadenza, ove la concessionaria dimostri: 1) di non essere stata inattiva; 2) che l'inadempimento relativo alle perforazioni è dovuto alla mancanza sul mercato di impianti di potenzialità adeguata; 3) che l'impiego in via prioritaria dell'impianto disponibile in concessioni limitrofe era giustificato dalla necessità per

---

<sup>2</sup> In tale sede si argomentò che, ai sensi dell'art. 27 della L. n. 613, il permissionario ha l'obbligo di presentare la domanda di concessione entro un anno dal riconoscimento da parte dell'U.N.M.I. della coltivabilità del giacimento scoperto, e pertanto può accadere che il decreto di rilascio della concessione sia emanato a permesso scaduto, ancorché il conferimento della concessione venga riallacciato alla vigenza del permesso (decorrenza retroattiva). Ne consegue che, sebbene la ratio dell'art. 36 - 1° comma - risulti quella di impedire il rilascio di una concessione (ancorché sotto forma di ampliamento) in un'area in cui non sia stata fatta attività di ricerca, in quanto la disciplina giuridica degli idrocarburi connette obbligatoriamente la fase della coltivazione a quella della ricerca, tuttavia, una interpretazione così rigorosa penalizzerebbe ingiustamente il permissionario, inducendolo ad omettere ogni attività di ricerca, pur essendo ad essa legittimato, nella fase finale di vigenza del permesso.

la Società di disporre dei dati di quelle concessioni, dati prioritari per la valorizzazione e lo sviluppo della concessione oggetto della contestazione di decadenza.

*(Seduta del 18-12-1980 - Procedura di decadenza della Soc. SNIA VISCOSA dalla concessione di coltivazione Faragola-Foggia).*

16. L'inadempimento degli obblighi di lavoro previsti nel decreto di conferimento di una concessione non comporta decadenza, qualora la Società dimostri di avere svolto attività necessaria per una migliore conoscenza della zona e la medesima si impegni ad eseguire la perforazione entro data certa.

*(Seduta del 12-3-1980 - Concessione Monte Verditolo).*

17. Se dal parziale svolgimento dell'attività di coltivazione (nella specie, perforazione di due pozzi anziché di tre) risulta in modo inequivocabile l'inutilità di procedere al completamento del programma stante la certezza dell'esito negativo, la Società concessionaria può essere esonerata dall'obbligo di effettuare la programmata perforazione.

*(Seduta del 3-7-1980 - Istanza della ELF Italiana per il rinvio sine die dell'obbligo di perforazione nell'ambito della concessione B.C1.LF - zona B).*

18. È accoglibile l'istanza di una Società intesa ad ottenere una variazione del programma di coltivazione di una concessione, ove successivi studi abbiano dimostrato non essere la concessione interessata dalla struttura prevista, rinvenuta in un limitrofo campo produttivo.

*(Seduta del 23-4-1981 - Istanza per l'approvazione del piano di sviluppo della concessione RIPATRANSONE).*

19. L'autorizzazione a sospendere la produzione di gas può essere accordata ad una Società, ove la richiesta sia motivata dalla necessità di predisporre i pozzi idonei alle operazioni di stoccaggio cui verrà destinato il giacimento nei futuri programmi della Società stessa, conformemente agli indirizzi del PEN.

*(Seduta del 12-3-1982 - Istanza AGIP per l'autorizzazione alla sospensione della produzione di gas nel giacimento Fiume Treste).*

20. La necessità di rilievi sismici di supporto per l'ubicazione ottimale di un pozzo è giustificato motivo di proroga per la esecuzione del sondaggio nell'ambito di una concessione.

*(Seduta del 9-7-1982 - Istanza Westates Italo Company per la proroga d'inizio della perforazione nella concessione Masseria Mezzanella).*

21. È giustificato motivo di proroga del termine dei lavori per la messa in produzione di un pozzo in una concessione il decorso dei tempi burocratici per l'asservimento delle aree necessarie all'esecuzione dei lavori di allacciamento del pozzo alla centrale.

*(Seduta del 14-7-1983 - Istanza AGIP per la proroga del termine dei lavori nella concessione Calciano).*

22. Esula dalla competenza del Comitato e va deferita all'esame della Commissione consultiva prevista dall'art. 83 del D.P.R. 24/5/1979, n. 886 la questione della compatibilità della messa in produzione di alcuni pozzi simultaneamente alla perforazione dei rimanenti pozzi di sviluppo, in relazione alle norme di sicurezza.

*(Seduta del 22-9-1983 - Istanza di concessione di coltivazione d5C.C.ME e contestuale istanza di unificazione alla concessione C.C5.ME).*

23. È accoglibile l'istanza di una Società intesa alla messa in produzione della sola parte a gas di un giacimento di idrocarburi liquidi e gassosi quando la Società dimostri: 1) che il progetto di coltivazione dell'olio è nettamente antieconomico; 2) che anche coltivando soltanto la parte a gas si consente il recupero di una notevole aliquota delle risorse complessive del giacimento e, in ogni caso, le riserve di olio non restino intaccate.

*(Seduta del 18-10-1984 - Istanza ELF per la messa in produzione della parte gassifera della concessione B.C7.LF)*

24. È accoglibile l'istanza di una Società di modifica del programma di lavoro nell'ambito di una concessione ove la Società documenti che le premesse a base del primo programma non sono più valide a seguito degli ulteriori studi effettuati. Ove tuttavia risulti che una parte dell'area che doveva essere oggetto di esplorazione con un sondaggio non sia più sede di struttura, la Società deve rinunciare a tale porzione di area o presentare per essa entro data certa un nuovo programma che giustifichi il permanere del vincolo sull'area stessa.

*(Seduta del 21-3-1985 - Istanza AGIP di modifica del programma dei lavori nella concessione B.C12.S).*

25. È causa giustificativa di rinvio « sine die » dei lavori nell'ambito di una concessione (che si estende a cavallo della piattaforma continentale di due paesi e con possibilità di sfruttamento da entrambe le parti) la mancata definizione dell'accordo internazionale tra i paesi interessati, mancato accordo non dipendente dalla volontà della Società italiana.

*(Seduta del 21-3-1981 - Istanza di rinvio dei programmi nelle concessioni A.C10.AG e A.11.AG).*

26. Qualora in una concessione siano stati rinvenuti più giacimenti, in sede di approvazione di integrazione del programma di lavoro, ai sensi della circolare ministeriale del 3/12 1984, l'Amministrazione può approvare anche soltanto il programma relativo ad uno dei campi rinvenuti.

*(Seduta del 13-6-1985 - Istanza della Soc. AGIP per l'aggiornamento del programma di lavoro nella concessione B.C3.AG).*

### **Concorrenza**

27. Elementi di valutazione positiva - ai fini della risoluzione della concorrenza ed in ausilio agli specifici criteri indicati dall'articolo 16 della L. 21 luglio 1967 n. 613 - possono considerarsi la disponibilità di una Società ad associarsi in joint-venture con altre nonché a richiedere anche aree che appaiono meno interessanti. È infatti interesse dell'Amministrazione che si costituisca una pluralità di iniziative serie, in una zona complessa, sicché l'esplorazione condotta sull'area pili vasta fornisca indizi più completi per ampliare la conoscenza del sottofondo marino.

*(Seduta dell'8 marzo 1979 - Istanze in concorrenza d10-11-12-13-14-15-16 F.R. delle Socc. ELF-TOTAL-PHILLIPS ed ESSO).*

28. L'elemento della più sollecitata ricerca previsto dall'art. 16 della L. 21 luglio 1967 n. 613 non è sufficiente a determinare l'assegnazione di un permesso a favore di una società quando altri elementi obiettivi (quali razionalità e completezza del programma) inducono a preferire altre Società concorrenti.

*(Seduta dell'8 marzo 1979 - Istanze in concorrenza d 233 CR.CN. d 239 CR.ME, d242 CR.LF).*

29. In una situazione di concorrenza non altera il conferimento dell'area ad una società lo stralcio dall'area stessa di porzioni di superfici a favore di altre Società richiedenti, quando le aree predette costituiscono prolungamento di permessi detenuti in terraferma dalla stessa Società e detto stralcio, non essendo essenziale allo svolgimento del programma, non modifica sostanzialmente la richiesta della Società vincente.

*(Seduta dell'8 marzo 1979 - Istanze in concorrenza d241 CR.LF. d243 CR.RI, d 246 CR.CO. d247 CR.FG, d248 CR.FR).*

30. In una situazione di concorrenza può essere considerato elemento favorevole la richiesta di un'area più vasta per consentire lo sviluppo di una richiesta a carattere regionale.

*(Seduta dell'8 marzo 1979 - Istanze in concorrenza TORRENTE CERVARO -MASSERIA LA QUERCIA - MONTE CALVELLO - POSTA NUOVA).*

31. In una situazione di concorrenza è elemento di preferenza la richiesta di una area vasta quando ciò consenta uno sviluppo dell'esplorazione più consono ai temi di ricerca dell'area stessa.

*(Seduta dell'11-10-1979 - Istanze di permesso di ricerca in concorrenza « Avezzano » e « Tagliacozzo » della Elf, « Avezzano » della Sir e « Sante Marie » della Pergemine).*

32. In una situazione di concorrenza il frazionamento delle aree può permettere l'accesso di una pluralità di operatori alla ricerca in Italia e nel contempo consente di garantire adeguatamente l'adempimento degli obblighi da parte di Società già impegnate contemporaneamente in diverse zone di ricerca, evitando sovraccarico di impegni e rischi d'inadempimento per indisponibilità di impianti.

Il frazionamento delle aree, peraltro, è opportuno solo e se nella zona esistano due temi di ricerca suscettibili di sviluppo autonomo e tali da poter essere svolti su due distinte aree.

*(Seduta del 12-3-1980 - Istanze di permesso di ricerca in concorrenza Pescara (SNIA e MONTEDISON) Sambuceto (ELF I) e Fiume Saline (AGIP).*

33. In una situazione di concorrenza può essere criterio preferenziale a vantaggio di una Società la circostanza di condurre ricerche nel mare antistante, considerando che la conoscenza della situazione a terra nell'area richiesta può essere in rapporto di complementarità e di integrazione con l'attività off-shore.

*(Seduta del 16-10-1980 - Istanze in concorrenza Sibari della Soc. AGIP e Thurio delle Socc. SNIA e MONTEDISON nel territorio della provincia di Cosenza).*

34. L'impegno di spesa più cospicuo non è elemento determinante per la risoluzione di una concorrenza, ove altri elementi (programma più consono agli obiettivi della ricerca) inducano a preferire altre Società.

*(Seduta del 18-12-1980 - Istanze in concorrenza d27IBR-LF e d278BR.IM per un permesso di ricerca ricadente in mare Adriatico).*

35. In una situazione di concorrenza costituisce motivo di preferenza per una Società la conoscenza più dettagliata della zona dovuta alla circostanza che la struttura da esplorare costituisce un prolungamento di altra struttura ricadente nell'ambito di un permesso contiguo detenuto dalla stessa Società.

*(Seduta del 12-11-1981 - Istanze in concorrenza Varano tra AGIP e CONOCO-ESSO).*

36. Premesso che rientra tra i compiti del Comitato indicare orientamenti per razionalizzare il settore della ricerca ed impedirne l'inutile frazionamento tra operatori entrambi finanziati dal pubblico denaro, in una situazione di concorrenza la circostanza che l'Ente di Stato (AGIP) sia stato istituzionalmente creato per i fini della ricerca e coltivazione petrolifera è elemento determinante rispetto all'istanza di altra Società (Somit), anche essa a partecipazione statale.

*(Seduta del 7-1-1982 - Istanze in concorrenza ira le Società SOMIT ed AGIP).*

37. In situazione di equilibrio, stante la equivalenza dei programmi presentati e l'idoneità delle Società istanti, legittimamente viene rinviato l'esame delle istanze concorrenti con mandato alla P.A. di invitare le Società ad accordarsi in joint-venture.

*(Seduta del 7-1-1982 - Istanze in concorrenza d281 BR AG e d283 BR.CP).*

38. In una situazione di concorrenza, tra un programma che prevede esclusivamente un obiettivo superficiale ed un programma con obiettivo profondo, va preferito quest'ultimo che, ricomprendendo anche la ricerca superficiale, si deve ritenere più completo.

Data l'omogeneità geologica dell'area, non è razionale frantumare la ricerca tra più operatori.

*(Seduta del 7-1-1982 - Istanze in concorrenza d339 BR.IR, d340 BR.IR, d352 BR.CN e d 353 BR.CN).*

39. In una situazione di concorrenza, trascorsi tre mesi dalla pubblicazione della prima domanda di permesso di ricerca sul BUI, le Società istanti non possono più chiedere l'estensione della propria domanda ad altre Società (o il trasferimento della titolarità stessa), in quanto con tale prassi verrebbe ad essere falsata la risoluzione della concorrenza.

*(Seduta 19-3-1982 - Quesito sull'interpretazione art. 2 L. 11-1-1957 n. 6 e art. 16 L. 21-7-1967 n. 613).*

40. In caso di concorrenza parziale tra due Società che propongono obiettivi limitati (messa in produzione di un piccolo giacimento già scoperto) ed una terza Società che propone un obiettivo di ricerca più vasto e complesso, a quest'ultima va conferito il permesso, con stralcio dell'area richiesta dalle prime due, stante l'interesse pubblico alla valorizzazione anche delle risorse minori, sempreché lo stralcio stesso non osti allo svolgimento del programma di ricerca più vasto e di maggiore impegno.

In caso di concorrenza tra due Società di modeste capacità tecniche, pur tuttavia adeguate al perseguimento di obiettivi limitati e non eccessivamente impegnativi, ben può la P.A. condizionare il rilascio del permesso alla joint-venture tra le due Società nonché all'accertamento della consistenza dei mezzi di cui le Ditte dispongono ai fini della serietà degli impegni assunti nel programma di lavoro.

*(Seduta del 19-3-1982 - Istanze in concorrenza Valle di Gioia. Fonte S. Adamo, Torrente Cigno, Colle di Ruta ed altre).*

41. In una situazione di concorrenza costituisce motivo di preferenza per una Società l'essere titolare di permessi in aree contigue in quanto il conferimento del titolo in questione le consentirà di utilizzare per la ricerca un'area più vasta.

*(Seduta del 30-4-1982 - Istanze in concorrenza d96AR.SE e d98AR.AG.).*

42. In una situazione di concorrenza costituisce motivo di preferenza per una Società la previsione di un obiettivo da raggiungere che non esclude in futuro l'impostazione di un obiettivo più profondo dopo le necessarie valutazioni tecniche, nei confronti di altre Società il cui programma, ambizioso e orientato su temi profondi, trascura le formazioni a minore profondità.

*(Seduta del 9-7-1982 - Istanze in concorrenza Gravina e Poggiorsini).*

43. Tra due società a capitale pubblico (SOMIT ed AGIP), non potendo la concorrenza essere risolta in base ai programmi presentati, stante la sostanziale equivalenza degli stessi, acquista preminente rilievo la considerazione che solo una delle due Società (AGIP) esercita istituzionalmente l'attività mineraria.

Va segnalata al Ministero delle Partecipazioni Statali l'opportunità di evitare la concorrenza tra imprese pubbliche in uno stesso settore di attività.

*(Seduta del 13-10-1982 - Istanze di permesso di ricerca in concorrenza d350 BR.SM e d368 BR.SM e d368 BR.AG).*

44. La P.A. può rinviare la risoluzione di una concorrenza in presenza di programmi validi e costosi, ove l'interesse pubblico suggerisca di e-sperire tutti i tentativi di accordo per evitare dispersione di risorse economiche e tecniche.

*(Seduta del 13-10-1982 - Istanze in concorrenza d355BR.ME e d359BR.AG).*

45. In una situazione di concorrenza per aree esigue è criterio preferenziale per una delle Società istanti la circostanza di detenere altri titoli minerari in aree adiacenti, in considerazione della complementarità dell'attività da svolgere e della riduzione delle spese generali.

*(Seduta del 13-10-1982 - Istanze in concorrenza d363BR.HO. d364BR.SE e d366BR.AG).*

46. Il « maggior peso » garantito dalla presenza dell'Ente di Stato (AGIP) nella ricerca in zona a cavallo dei limiti territoriali (nella fattispecie, al confine italo-jugoslavo) non è elemento determinante per la risoluzione della concorrenza: pertanto, a parità di validità dei programmi, legittimamente la P. A. condiziona il conferimento del permesso all'Ente di Stato alla joint-venture con altra Società istante.

*(Seduta 10-12-1982 - Istanze in concorrenza d 369BR.AG e d375 BR.LF.)*

47. Risolta la concorrenza a favore di una Società, l'istanza della Società soccombente va nuovamente riproposta all'esame del C.T.I. ove la Società vittoriosa rinunci alla propria istanza prima dell'emanazione del provvedimento di conferimento del permesso, sempreché il rigetto della istanza della soccombente non sia stato già formalizzato e non sia stato motivato dalla inadeguatezza del programma.

*(Seduta del 12-5-1983 - Riesame istanza d106 AR.SE).*

48. La previsione di obiettivi diversificati è criterio di preferenza in una situazione di concorrenza.

*(Seduta del 12-5-1983 - Istanze in concorrenza Fiume Aspio, S. Lorenzo. Numana e Monte Omero).*

49. In una situazione di concorrenza la razionalità del programma va valutata anche in relazione alla superficie areale investigata. È interesse dello Stato non precludere, con il conferimento di un titolo, le possibilità di ricerca nelle residue aree contigue, di scarso interesse per altre Società, stante l'esiguità delle dimensioni.

*(Seduta del 12-5-1983 - Istanze in concorrenza Masseria Grottavecchia - Masseria Chiro e Fiume Fortore).*

50. In una situazione di concorrenza, a parità di programmi, soccorre il criterio dell'impegno profuso da una Società nella zona, impegno che abbia dato luogo a positivi risultati, nonché del contributo delle conoscenze della Società stessa.

*(Seduta del 14-7-1983 - Esame istanze in concorrenza d118 DR.TX e d115 DR. AG - d 119 DR.TX e d 116 DR.AG).*

51. In caso di pari validità dei programmi la soluzione della concorrenza viene adottata in base al criterio sussidiario del maggior apporto alla ricerca petrolifera.

*(Seduta dell' 11-11-1983 - Istanze di permesso in concorrenza d111 e d112 AR.FI., d113 e d114 AR.AG., d115 e d116 AR.LF).*

52. La valorizzazione pili sollecita dei giacimenti eventualmente rinvenuti, motivata dalla possibilità di allacciarsi alle strutture produttive di un giacimento contiguo, è criterio sussidiario per la risoluzione di una concorrenza, stante la pari validità dei programmi.

*(Seduta dell'11 1-1983 - Istanze in concorrenza d388 BR.IM. d391 BR.LF e d 393 BR.RI).*

53. A parità di validità dei programmi, legittimamente il Comitato soprassedie alla risoluzione della concorrenza, invitando le Società a raggiungere un'intesa per condurre congiuntamente la ricerca nella zona al fine di non disperdere mezzi economici e conoscenze.

*(Seduta del 26-1-1984 - Istanze in concorrenza d395BR.SV e d400BR.CN ed altre).*



54. In una situazione di concorrenza, in presenza di programmi validi, per una equilibrata ripartizione delle aree si può stralciare una porzione da un'area accordata ad una Società, per consentire la ricerca anche ad altra Società istante.

*(Seduta del 28-6-1984 - Istanze in concorrenza Monte Negro-Masseria Vitelli e Monte Casale).*

55. Gli stretti legami operativi, che una Società intrattiene con un'altra, titolare di concessione in area adiacente, costituiscono una garanzia per la sollecita valorizzazione degli idrocarburi eventualmente rinvenuti e debordanti dalla finitima concessione, e rappresentano quindi criterio sussidiario di preferenza per la risoluzione di una concorrenza.

*(Seduta del 26-7-1984 - Istanze in concorrenza Porto Civitanova. Fiume Chieuti. Monte Canepino ed altre).*

56. È legittimo l'accoglimento di una istanza di permesso in concorrenza con altre con l'invito ad associare altra Società richiedente - il cui programma - seppure qualitativamente inferiore - sia parimenti valido.

*(Seduta del 18-10-1984 - Istanze in concorrenza Grottaminarda e Fontanarosa).*

57. È legittimo il provvedimento soprassessorio da parte della P. A., relativo alla risoluzione di una concorrenza, per dar modo alle Società di perfezionare le possibilità di accordo per la ricerca nell'area in oggetto.

*(Seduta del 18-10-1984 - Istanze in concorrenza d287 CR.FI e d294 CR.BV).*

58. Le aree devono essere considerate non geometricamente ma in funzione delle strutture; tuttavia altri criteri (ripartizione più equa delle aree, incoraggiamento alla joint-venture) possono suggerire una ripartizione delle stesse tra più Società concorrenti.

*(Seduta del 20-12-1984 - Istanze Piceno, Buccino, Laurenzana ed altre).*

59. Non c'è preclusione alla presentazione della domanda di permesso da parte dell'ex titolare prima della scadenza del quinquennio, purché sia espressione di interesse attuale; qualora la domanda sia in concorrenza con altre, tuttavia, essa acquista validità giuridica soltanto a decorrere dalla scadenza del quinquennio; se a tale data la concorrenza è ancora aperta, legittimamente la domanda vi si inserisce; viceversa - se sono decorsi i tre mesi dalla pubblicazione della 1' istanza sul BUI, - la domanda non può essere presa in considerazione non essendo ipotizzabile per essa una riapertura di termini.

L'ex titolare di un permesso, che abbia ottenuto la concessione, può riottenere in permesso - prima della scadenza del quinquennio - le aree stralciate in prima e seconda proroga (qualora non siano state già conferite). La domanda di permesso acquista efficacia dal momento costitutivo dell'atto di concessione, momento che coincide col perfezionamento del provvedimento.

Pertanto se a tale data l'istanza si inserisce in una concorrenza aperta, può legittimamente parteciparvi; se viceversa, alla data del conferimento della concessione la concorrenza è già chiusa, non è giuridicamente ipotizzabile una riapertura di termini.

*(Seduta del 21-3-1985 - Quesiti sull'interpretazione dell'art. 7 della L. 11-1-1957 n. 6).*

60. Nel prendere atto di una joint-venture, che risolve una concorrenza, legittimamente il C.T.I. indica in base a quale dei programmi in origine concorrenti deve essere svolta la ricerca.

*(Seduta del 21-3-1985 - Istanze in concorrenza Cupramontana e Serra dei Conti).*

61. Un maggiore impegno finanziario non è risolutivo in una situazione di concorrenza, ove i costi indicati non siano razionali rispetto agli obiettivi: non c'è razionalità ove venga indicata una cifra ingiustificatamente alta per una perforazione non profonda in terreni soffici.

Non attiene al programma, ma ad una situazione di fatto, la circostanza che una delle Società concorrenti possa disporre di una rete di metanodotti al fine della più sollecita valorizzazione degli idrocarburi eventualmente rinvenuti.

*(Seduta del 21-3-1985 - Istanze in concorrenza d120 AR.RI e d121 AR.LF).*

62. In una situazione di concorrenza in cui i gruppi abbiano obiettivi minerari diversificati, opportunamente la P.A. può ripartire l'area in funzione della ricerca.

*(Seduta del 13-4-1985 Istanze in concorrenza Monteverde e Fonte Rastello).*

63. In una situazione di concorrenza ed a parità di programmi delle Società istanti, la P.A. può adottare la soluzione della joint-venture a maggiore garanzia del sollecito sviluppo del campo rinvenuto.

*(Seduta del 13-6-1985 - Istanze in concorrenza d 309 CR.IS e d311 CR.CN).*

### **Impegni finanziari**

64. Può essere richiesto l'adeguamento degli impegni finanziari in sede di conferimento di permesso (giurisprudenza costante).

L'impegno di spesa deve essere adeguato in funzione della profondità del pozzo.

*(Seduta del 5-7-1979 Istanza della Società Idrocarburi di Canada per la proroga triennale del permesso B.R81.IC).*

65. Premesso che, per la concessione dell'esonero dalla prestazione delle garanzie finanziarie, sono necessarie la « notoria solvibilità » e la « provata capacità operativa », occorre anche tener conto dello stato dei lavori e del complesso degli impegni finanziari assunti da un operatore.

*(Seduta del 18-12-1980 - Istanza d273 B.R.LF della Elf Italiana per l'ottenimento in permesso di un'area in zona B e contestuale istanza per l'esonero della prestazione delle garanzie).*

66. L'esatto adempimento degli obblighi di lavoro relativi alla pregressa attività nonché la rilevanza dell'attività medesima non sono requisiti sufficienti per l'esonero della prestazione delle garanzie, richiedendosi, come esattamente puntualizza la -Circolare n. 225 del S/3/1979, anche il requisito della notoria solvibilità. Non sussiste quest'ultimo nel caso in cui la Società istante possieda un capitale sociale pari al minimo di legge (nella specie 200 milioni ex L. 16/12/1977 n. 904) a fronte di oneri finanziari relativi alla ricerca da svolgere di gran lunga superiori.

*(Seduta dell'8-3-1982 - Istanza SIR d'esonero dalla prestazione di garanzie in relazione alle istanze di permesso d257 d258 d259 C.R.IRI).*

67. Il mancato svolgimento di attività operative in Italia e all'estero impedisce l'accoglimento dell'istanza di esonero in difetto di specifici elementi di valutazione.

*(Seduta del 9 luglio 1982 - Istanza della Soc. Onshore-Offshore per l'esonero dalla prestazione di garanzie in relazione alle istanze d94AR.SE - d97AR.SE -d22AR.SE).*

68. Nella valutazione della notoria solvibilità deve tenersi conto non solo dei pregressi adempimenti della Società istante, ma anche della probabilità che la Società continui ad adempiervi in futuro: rientra nel merito amministrativo giudicare tale probabilità di adempimento in relazione al rapporto sussistente tra capitale sociale ed impegni economici per i titoli minerari.

*(Seduta del 10-12-1982 - Istanza Elf di esonero dalla prestazione di garanzie in relazione al permesso d264C.R.AG).*

69. La legge demanda alla P.A. anche l'approvazione del programma finanziario particolareggiato: pertanto la Società istante deve indicare cifre il più possibile veritiere, in ottemperanza al generale principio della affidabilità.

*(Seduta del 12-5-1983 - Riesame istanza per la prima proroga biennale del permesso Pontecorvo).*

70. In sede di accoglimento di istanze di permesso può essere chiesta alla Società istante idonea garanzia fideiussoria ove questa abbia presentato programmi economicamente impegnativi e disponga di un capitale pari al minimo di legge.

*(Seduta dell'11-11-1983 - Istanze per i permessi di ricerca Poppi, Pratomagno, Oliveto, Staggiano, Val di Chiana)<sup>3</sup>.*

71. Un adeguamento dell'impegno di spesa può essere richiesto alla Società titolare di un permesso anche per le fasi di prima e seconda proroga.

*(Seduta del 26-7-1984 - Istanza per la seconda proroga del permesso A. R51.SE).*

72. Parametro obiettivo per valutare la congruità dei costi di perforazione non è tanto la profondità del pozzo quanto la sua durata, in funzione del costo giornaliero dell'impianto.

*(Seduta del 20-12-1984 - Istanza di permesso Coparex e Sori denominata Morrò d'Alba).*

---

<sup>3</sup> La Società ha in seguito deliberato l'aumento del proprio capitale sociale a sessanta miliardi.

### **Permessi di prospezione**

73. Il conferimento di un permesso di prospezione per un'area oggetto di un permesso di ricerca di altra società (venuto a scadenza e per il quale è pendente ricorso al TAR da parte della Società ex titolare avverso il mancato riconoscimento del rinvenimento del giacimento), non è precluso dalla pendenza del suddetto giudizio.

*(Seduta del 9 luglio 1982. Istanza della Total Mineraria per un permesso non esclusivo di prospezione «d8B.P-TO»).*

74. Il permesso di prospezione è un titolo autonomo: pertanto legittimamente viene accolta l'istanza di una società per un permesso di prospezione in un'area ove la società intenda svolgervi studi complementari all'attività da svolgere in altro permesso, per il quale è stata rigettata l'istanza di proroga.

*(Seduta del 22-9-1983. Istanza di permesso non esclusivo di prospezione POPOLI).*

### **Permessi di ricerca: conferimento e proroghe**

75. La domanda di proroga presentata dopo la scadenza del permesso è inammissibile.

*(Seduta del 16-10-1980 - Istanza di proroga del permesso di ricerca S. Sebastiano della Soc. AGIP).*

76. In sede di accoglimento dell'istanza di proroga del permesso con riduzione d'area può essere imposto alla permissionaria l'obbligo di rettificare l'area ridotta secondo il requisito della « compattezza » come inteso nella « communis opinio ».

*(Seduta del 23 aprile 1981 - Istanza dell'AGIP per la proroga biennale del permesso Avellino).*

77. In mancanza di una espressa previsione di legge, l'Amministrazione non può concedere una proroga del permesso superiore ai termini massimi di legge, anche se l'attività della permissionaria abbia subito una stasi prolungata per causa di forza maggiore (nella specie, l'area del permesso è stata interessata dagli eventi sismici del novembre 1980).

*(Seduta del 24 luglio 1981. Istanze AGIP per la proroga biennale nei permessi Guardia Lombardi e Pietrapertosa).*

78. La tutela dell'alto valore paesaggistico delle zone richieste (isole Tremiti) configura un interesse pubblico preminente rispetto alla ricerca di idrocarburi che comporterebbe gravi alterazioni alle caratteristiche ambientali della zona, potendo la ricerca essere condotta nel mare circostante, anche escludendo le aree insulari.

*(Seduta del 7-1-1982. Rigetto istante della SIR E.M. per i permessi Isole Tremiti e Pianosa, su conforme parere del Ministero Beni Culturali).*

79. L'assenza di garanzie di affidabilità di una Società che - malgrado i titoli in precedenza accordati - non ha contribuito in misura significativa allo sviluppo della ricerca petrolifera in Italia - è motivo di rigetto di istanza di permesso.

*(Seduta del 9-7-1982, Rigetto istanza Gastelliri - prov. Frosinone)<sup>4</sup>.*

80. Va accolta l'istanza di riduzione volontaria dell'area del permesso, motivata dalla certezza che la parte da ridurre è priva di possibilità minerarie, nonché dalla necessità di pervenire ad una maggiore compattezza del perimetro del permesso, in vista della futura riduzione obbligatoria.

*(Seduta del 26-1-1984. Istanza della MONTEDISON per la riduzione volontaria del permesso FRAINE).*

81. Può essere recepita una domanda di permesso di ricerca anche quando alla data della presentazione non sia decorso il quinquennio previsto dall'art. 7 della L. 11/1/1957, n. 6 purché la data di conferimento del titolo sia posteriore al quinquennio decorrente dalla cessazione del precedente permesso.

*(Seduta del 28-6-1984. Istanza della SNIA VISCOSA per il permesso Barbarolo)<sup>5</sup>.*

---

<sup>4</sup> Il rigetto dell'istanza suddetta è stato oggetto di ricorso gerarchico, anch'esso respinto, con la motivazione che nei permessi a sua tempo accordati alla Società ricorrente, alla effettuazione di liuee sismiche ed ai rapporti geologici non era seguita attività operativa ma la rinuncia ai titoli, successivamente richiesti ed accordati ad altre Società. Inoltre, la valutazione della inidoneità del programma era di per sé assorbente rispetto ad altri motivi di rigetto.

*(Seduta del 10-12-1982. Ricorso gerarchico avverso il rigetto dell'istanza Castelliti)*

<sup>5</sup> La materia è stata oggetto di ulteriore elaborazione in successive sedute.

82. Un nuovo permesso di ricerca è conferibile prima del quinquennio al titolare dell'ex permesso dal cui ambito sia stata stralciata la concessione.

Il « permesso » deve intendersi riferito all'« area originaria, ivi comprendendo quindi le aree stralciate obbligatoriamente in fase di prima e seconda proroga.

*(Seduta del 28-6-1984. Istanze in concorrenza Monte Negro e Masseria Vitelli Monte Casale).*

83. Non c'è preclusione alla presentazione della domanda di permesso da parte dell'ex titolare prima della scadenza del quinquennio, purché la domanda medesima sia espressione di un interesse attuale.

Il concessionario può riottenere in permesso - prima della scadenza del quinquennio - le aree stralciate in prima e seconda proroga (qualora non siano state già conferite). Il momento costitutivo dell'atto di concessione coincide con il perfezionamento del provvedimento e da tale momento acquista efficacia la domanda di permesso.

*(Seduta del 21-3-1985. Quesito sulla applicazione dell'art. 7 della L. 11-1-1957, n. 6 - vedi anche la voce «concorrenza»).*

### **Permessi di ricerca: programma di lavoro**

84. Una Società può essere invitata a rielaborare il proprio programma se i temi di ricerca proposti non sono adeguati all'area che, nel panorama geologico della zona, prevede obiettivi profondi.

*(Seduta del 5 luglio 1979 - Istanze in concorrenza Badia Tedalda e Pieve S. Stefano ed istanza S. Godenzo).*

85. L'inadeguatezza del programma di lavoro rispetto agli obiettivi di ricerca proposti è motivo di rigetto dell'istanza di permesso.

*(Seduta del 3 luglio 1980 - Istanza del permesso di ricerca d276B.R.CN).*

86. È accoglibile l'istanza di una Società intesa ad ottenere una variazione di programma, quando i rilievi sismici effettuati suggeriscano l'abbandono dell'obiettivo principale e la finalizzazione dell'esplorazione ad altro obiettivo.

*(Seduta del 16-10-1980 - Istanza della CPI per la modifica del programma nel permesso B.R148.MI).*

*(Seduta del 2-4-1981 - Istanza Total per la modifica del programma nel permesso A.R54.MI).*

87. L'incoerenza e la discontinuità del programma di lavoro rispetto alle premesse geologiche ipotizzate è motivo di rigetto di istanza di permesso.

*(Seduta del 2-4-1981 - Istanza d117DR.IM).*

88. Può essere accolta l'istanza di una Società per l'esonero dell'obbligo delle prove di produzione ove la reinterpretazione strutturale dell'area abbia dimostrato che la mineralizzazione era stata interessata dal pozzo al di fuori della culminazione e siano pertanto necessarie nuove indagini sismiche per ubicare un altro sondaggio.

*(Seduta del 12-11-1981 - Istanza della SNIA per l'esonero dall'obbligo di lavoro nel permesso Monte Taverna).*

89. Pur essendo razionali i programmi di lavoro, in quanto proporzionati all'area richiesta, tuttavia va ritenuto prevalente l'interesse pubblico a non vincolare un'area di modeste dimensioni quando la stessa, accorpata ad area adiacente più vasta (ed attualmente libera), potrebbe consentire l'esplorazione di temi di ricerca più interessanti.

*(Seduta del 9 luglio 1982 - Rigetto istanze d300BR.SE - d337BR.RI).*

90. Aree di modeste dimensioni possono essere oggetto di autonomo permesso di ricerca ove le zone siano totalmente intercluse da titoli minerari e non siano altrimenti utilizzabili fino alla lontana scadenza di questi ultimi.

*(Seduta del 9 luglio 1982 - Istanze in concorrenza d319BR.SV e d322B.R.SM).*

91. La razionalità del programma va valutata anche in relazione all'adeguatezza dello stesso rispetto alle dimensioni dell'area da esplorare. Pertanto legittimamente viene rigettata un'istanza per un'area troppo esigua per lo sviluppo dei temi di ricerca proposti e per l'impegno finanziario preventivato.

*(Seduta del 13-10-1982 - Istanza della Seagull Exploration Italy d298B.R.SE).*

92. Legittimamente viene rigettata una istanza di permesso ove l'area venga ritenuta insufficiente per una ricerca omogenea, che potrebbe essere svolta accorpando dette aree con altre aree libere adiacenti.  
*(Seduta del 13-10-1982 - Istanza SOMIT per il permesso d360B.R.SM).*

93. L'insufficienza del programma per carenza di informazioni è motivo di rigetto dell'istanza, soprattutto quando la Società dispone dei dati di sondaggi vicini.  
*(Seduta del 10-12-1982 - Rigetto dell'istanza d274CR-AC).*

94. Legittimamente la P.A. su conforme parere del CTI, subordina l'accoglimento di una istanza alla integrazione della documentazione, ove il modello geologico presentato dalla Società istante, e basato sui dati di un pozzo contiguo, manchi di dati probanti.  
*(Seduta del 12-5-1983 - Esame istanza d276C.R.SE).*

95. La razionalità del tema di ricerca proposto va valutata anche in relazione alle dimensioni dell'area che, se molto limitata (si tratta di aree di risulta « ritagliate » da titoli minerari in corso), impedisce l'utile svolgimento del programma.

Legittimamente la P.A. rigetta i-istanze di permesso relative ad aree di troppo modeste dimensioni in considerazione della prossima disponibilità di aree a quelle adiacenti, il cui accorpamento garantirebbe una ricerca sicuramente più valida.

*(Seduta del 14-7-1983 - Istanze di permesso di ricerca Potenza Picena e Torrente Asola).*

96. In aree in cui la ricerca è in fase matura è legittimo pretendere programmi concreti che dimostrino una effettiva conoscenza della zona: pertanto vanno respinte quelle istanze i cui programmi non ottemperino al sopraccitato requisito.

*(Seduta dell'11-11-1983 - Istanze per i permessi di ricerca Monte Livello, Corropoli, Ripattoni, Mutignano, Città S. Angelo).*

97. Vanno respinte quelle istanze che, in relazione alla esiguità delle aree non garantiscano una ricerca razionale, ritenendosi senz'altro preferibile attendere la presentazione di un'unica istanza che accorpi le piccole aree richieste, onde potere sviluppare una ricerca più organica.

*(Seduta dell'11-11-1983 - Istanze di permesso Case Petrei, Silvi, S. Martino).*

#### **Permessi di ricerca: impegni di lavoro**

98. Si configura come assimilabile a causa di forza maggiore, ai fini della valutazione dell'adempimento degli obblighi di perforazione, il diniego di concessione edilizia da parte del Comune.

*(Seduta dell'8-3-1979 - Istanza di proroga del permesso Bergamo).*

99. Costituisce causa di forza maggiore, ai fini della valutazione dell'adempimento degli obblighi di perforazione, lo smottamento del piazzale di perforazione dovuto a movimenti franosi.

*(Seduta dell'8-3-1979 - Istanza di proroga del permesso Cermignano).*

100. Costituisce causa di forza maggiore, ai fini della valutazione dell'adempimento degli obblighi di perforazione, l'impossibilità per i mezzi pesanti di accedere all'area di perforazione a causa di copiose nevicate

*(Seduta dell'8-3-1979 - Istanza di proroga della Soc. AGIP per i termini di perforazione del permesso Armento).*

101. Non costituisce causa giustificativa della inottemperanza degli obblighi di lavoro l'affermazione della Società facente riferimento alle condizioni meteorologiche eccezionalmente avverse nell'area montagnosa del permesso. (Nella specie, la Società aveva effettuato un certo numero di sondaggi elettrici e due perforazioni di limitatissima profondità).

*(Istanza di proroga Palagano - seduta del 5 luglio 1979).*

102. Non può assimilarsi a causa di forza maggiore - ai fini di una richiesta di proroga dei termini di perforazione al di là del limite di legge - l'indisponibilità di impianti impegnati nella messa in produzione di altri giacimenti ovvero nella perforazione in altri permessi.

*(Seduta del 5 luglio 1979 - Istanze per la proroga dei termini di perforazione nei permessi S. Fele e Gambatesa)<sup>6</sup>.*

103. Non costituisce giustificato motivo di richiesta di proroga del termine di inizio di una perforazione la rinuncia di uno dei contitolari alla propria quota sul permesso.

*(Seduta dell'11-10-1979 - Istanza per la proroga del termine nel permesso Chiaramonte).*

104. Qualora l'impossibilità di effettuare la perforazione nella ubicazione prescelta persista per cause di forza maggiore (nella specie, appello al Consiglio di Stato contro la sentenza del TAR Abruzzi di rigetto del ricorso proposto dalla Società permissionaria Elf avverso il provvedimento comunale di diniego della concessione edilizia), la proroga del permesso può essere accordata se la Società istante si sia impegnata comunque ad effettuare la perforazione indicando ubicazioni alternative anche se non ottimali.

*(Seduta del 18 dicembre 1980 - Istanza della ELF Italiana per la prima proroga triennale del permesso di ricerca B.R123. LF in zona del mare Adriatico).*

105. Il mancato inizio delle prove di produzione a seguito del rinvenimento di un giacimento non costituisce motivo di decadenza per inosservanza dell'obbligo di cui all'art. 26 del D.M. 2 maggio 1968, ove la Società provi che l'inadempimento è dovuto a causa ad essa non imputabile (nella specie, la bassa permeabilità della formazione nonché la profondità dello strato mineralizzato rendevano necessarie operazioni preliminari di stimolazione preventiva con impianto di adeguata potenzialità al momento indisponibile) e si impegni ad eseguire le prove di produzione entro data certa.

*(Seduta del 18 dicembre 1980 - Istanza delle Socc. SNIA ed AGIP per la proroga del permesso Monte Taverna e sospensione della procedura di decadenza).*

106. L'esecuzione delle opere civili per la postazione del pozzo è sufficiente a dimostrare il serio impegno della Società permissionaria ad adempiere all'obbligo di inizio dei lavori di perforazione, qualora non sia stato possibile eseguire la perforazione per improvvisa indisponibilità dell'impianto e l'Ingegnere Capo della Sezione U.N.M.I. competente abbia autorizzato la sospensione dei lavori, ai sensi dell'art. 29 del Disciplinare tipo approvato con D.M. 2-5-1968.

*(Seduta del 12-3-1980 - Istanza della Soc. ELF Italiana per la prima proroga biennale del permesso di ricerca Pizzoferrato)<sup>7</sup>.*

107. L'effettiva comprovata indisponibilità di impianti idonei alla ricerca geofisica è giustificato motivo di proroga del termine di inizio dei lavori di indagine geofisica.

*(Seduta del 12-3-1980 - Istanza della Soc. Moniedison per la proroga del termine di inizio dei lavori nel permesso C.R84.ME).*

108. Il diniego da parte del Comune della concessione edilizia necessaria per l'installazione del cantiere di perforazione, seguita dalla impugnazione del provvedimento da parte della Società permissionaria, è configurabile come causa di forza maggiore che legittima una proroga del termine di inizio dei lavori oltre il periodo massimo di legge.

*(Seduta del 12-3-1980 - Istanza della ELF Italiana per la proroga del termine di inizio dei lavori di perforazione nel permesso BR123.LF).*

109. L'individuazione di nuovi obiettivi di ricerca, di notevole interesse nel corso dell'indagine sismica può comportare un ampliamento dell'originario programma, giustificando la proroga del termine di inizio dei lavori di esplorazione meccanica (che non oltrepassi i termini di legge).

*(Seduta del 12-3-1980 - Istanza della SNIA per la proroga del termine di inizio dei lavori di perforazione nel permesso Volturino).*

---

<sup>6</sup> Nel riesame delle sopracitate istanze, effettuato nella riunione dell'1-10-1979 a seguito di un supplemento di documentazione fornito dalla Società, emerse, da un lato che da parte di quest'ultima non era ravvisabile insufficienza, o omissione, o volontà di esimersi dai lavori e - dall'altro - che il complesso dei fattori causanti (nella specie - indisponibilità di impianti ed altri incidenti tecnici) avevano concorso a creare una situazione che non poteva essere superata con l'ordinaria diligenza; onde, ravvisandosi un caso di « inadempienza non imputabile » da parte della Società, l'istanza di proroga dei termini fu ritenuta accoglibile.

<sup>7</sup> In tale seduta si espresse la raccomandazione che la facoltà di sospendere i lavori accordata all'Ingegnere Capo della Sezione U.N.M.I. dal Disciplinare tipo dovesse essere comunque esercitata in modo da non vanificare i termini di legge relativi agli obblighi di lavoro.

110. L'assoluta impossibilità di reperire una squadra sismica per completare i rilievi al fine di stabilire la ubicazione del pozzo con la necessaria sicurezza è configurabile come causa di forza maggiore legittimante la proroga dei termini oltre il massimo consentito dalla legge.

*(Seduta del 7-5-1980 - Istanza della SNIA VISCOSA per la proroga dei termini di inizio lavori nel permesso Nocelletto).*

111. La particolare difficoltà di interpretazione di differenti temi di ricerca evidenziati dai rilievi sismici, tale da impedire l'esatta ubicazione del pozzo esplorativo, è giustificato motivo di proroga del termine di inizio dei lavori di perforazione entro il limite di legge.

*(Seduta del 3 luglio 1980 - Istanza di proroga del termine di inizio dei lavori di perforazione nel permesso Serra Spavento).*

112. La Società permissionaria può chiedere la prima proroga di vigenza del permesso malgrado non abbia ottemperato all'obbligo della perforazione, qualora l'inadempimento sia dovuto a causa di forza maggiore. Si configurano come causa di forza maggiore i movimenti franosi che abbiano ritardano l'approntamento della postazione del sondaggio.

*(Seduta del 16-10-1980 - Istanza della Soc. AGIP per la prima proroga del permesso di ricerca Verrucchio).*

113. L'indisponibilità di battelli sismici atti ad eseguire una campagna di rilevamento di tipo «shallow water» è giustificato motivo di proroga del termine di inizio delle indagini geofisiche, ove la Società abbia ottemperato all'obbligo di iniziare nei termini le indagini geologiche.

*(Seduta del 16-10-1980 - Istanza della Montedison per la proroga del termine di inizio delle indagini geofisiche nell'ambito del permesso CR85ME).*

114. Il rifiuto del nulla-osta dell'autorità comunale per la realizzazione della postazione di perforazione (ricadente in zona disciplinata dal PR) è causa di forza maggiore giustificativa della inottemperanza degli obblighi derivanti dal permesso.

*(Seduta del 26 febbraio 1981 - Istanza della Soc. AGIP per la proroga del permesso Bergamo).*

115. Il provvedimento soprassessorio, adottato dal Prefetto in sede di procedimento per il rilascio dell'autorizzazione a perforare ai sensi dell'art. 63 del D.P.R. 9-4-1959, n. 128 (nella fattispecie, la sospensione è stata disposta in attesa della perizia del Servizio geologico volta ad accertare la presunta instabilità del suolo, dedotta dal proprietario del terreno) configura un ritardo non imputabile alla Società permissionaria e quindi una causa di forza maggiore rispetto all'inadempimento dell'obbligo di perforazione.

*(Seduta del 26 febbraio 1981 - Istanza della Montedison per la proroga nel permesso Villamagna).*

116. La necessità di revisione del programma (nella specie, l'individuazione di temi di ricerca profondi dovuta all'interpretazione dei rilievi sismici), è giustificato motivo di proroga del termine di inizio della perforazione, ove la Società intenda perseguire nuovi obiettivi.

*(Seduta del 26 febbraio 1981 - Istanze della Montedison per la proroga del termine d'inizio dei lavori nei permessi D.R47GM-C.R79.ME e B.R154.ME)<sup>8</sup>.*

117. L'indisponibilità della piattaforma di perforazione per il tempo necessario a riparare i danni subiti durante l'esecuzione dei lavori relativi ad altre ricerche è giustificato motivo di proroga del termine d'inizio dei lavori di perforazione.

*(Seduta del 26 febbraio 1981 - Istanze della Total Mineraria ed altre per la proroga del termine di inizio dei lavori nei permessi B.R130.MI - B.R140.MI)<sup>9</sup>.*

118. È giustificato motivo di proroga dei termini di perforazione la necessità di effettuare nuovi rilievi sismici quando quelli programmati ed effettuali non abbiano evidenziato situazioni stratigrafiche meritevoli di essere esplorate.

È giustificato motivo di proroga degli obblighi di perforazione entro i termini di legge la necessità di rielaborare gli studi eseguiti al fine di reinquadrare gli obiettivi della ricerca alla luce delle conoscenze derivanti dalla scoperta di una mineralizzazione in un permesso limitrofo.

*(Seduta del 23 aprile 1981 - Istanza AGIP di proroga del termine di inizio dei lavori nel permesso A.R56.IR - Istanza della Seagull Exploration Italy nel permesso C.R80.SE).*

---

<sup>8</sup> La proroga ricadeva entro i termini di legge.

<sup>9</sup> La proroga ricadeva entro i termini di legge.

119. L'inadempimento temporaneo della Ditta fornitrice dell'impianto di perforazione alla permissionaria, è giustificato motivo di proroga del termine d'inizio della perforazione.

*(Seduta del 24 luglio 1981 - Istanza della Coparex per la proroga del termine d'inizio della perforazione nei permessi di ricerca Castel Colonna e Ginestra degli Schiavoni)<sup>10</sup>.*

120. La necessità di procedere ad ulteriori studi e lavori di dettaglio onde scegliere la ubicazione ottimale del pozzo è giustificato motivo di proroga del termine di perforazione entro il limite di legge.

*(Seduta del 24 luglio 1981 - Istanza Montedison ver la proroga del termine di inizio dei lavori di perforazione nel permesso A.R55.MI ed altre).*

121. La mancata esecuzione del secondo sondaggio, in sede di seconda vigenza del titolo, non costituisce inadempimento degli obblighi di lavoro qualora a seguito della prima perforazione sia risultato necessario modificare i precedenti temi di ricerca.

*(Seduta del 19 marzo 1982 - Istanza Altavilla delle Società SNIA. SIRE.M., AGIG e PETROREP).*

122. Il prolungato terremoto del 1980, interessante l'area oggetto del permesso di ricerca, costituisce causa di forza maggiore rispetto alla mancata esecuzione della perforazione.

Per « inizio della perforazione » si intende, per consolidata interpretazione, l'esecuzione dei lavori civili relativi alla postazione del pozzo.

*(Seduta del 19 marzo 1982 - Istanza per la proroga del termine di inizio della perforazione nel permesso Rocchetta S. Antonio).*

123. La indisponibilità della piattaforma di perforazione, impegnata in un contiguo permesso in titolo alla stessa Società istante, nonché la necessità di attendere i risultati della detta perforazione per la ubicazione ottimale del pozzo, costituiscono cause giustificative dell'istanza di proroga del termine di inizio della perforazione.

*(Seduta del 13 ottobre 1982 - Istanza AGIP di proroga del termine di inizio della perforazione nel permesso E.R37. AG)<sup>11</sup>.*

124. L'insufficienza dei dati ottenuti dalla campagna sismica per l'ubicazione del pozzo è giustificato motivo di proroga dei termini di perforazione entro il limite di legge.

*(Seduta del 10 dicembre 1982 - Istanza della Canada North-west relativa al permesso C.R86.CN).*

125. Va accolta la richiesta di proroga del termine di inizio della perforazione entro il massimo di legge, motivata dal fatto che è in corso una campagna sismica di dettaglio sugli elementi più interessanti e che è previsto un riprocessamento delle linee critiche della precedente campagna, anche in considerazione dei risultati della perforazione effettuata in permesso contiguo, in titolo - tra gli altri - alla stessa Società istante.

*(Seduta del 10 dicembre 1982 - Istanza Montedison per la proroga t.i.p. nel permesso C.R91.ME).*

126. La necessità di effettuare ulteriori rilievi sismici di dettaglio prima di affrontare il rischio dell'investimento dell'esplorazione degli obiettivi profondi è giustificato motivo di proroga del termine di inizio della perforazione entro il termine di legge.

*(Seduta del 12 maggio 1983 - Istanza di proroga del termine di inizio l.p. nel permesso Campana).*

127. La necessità di interrompere i lavori per l'approntamento della postazione, necessità dovuta a fenomeni compromettenti l'equilibrio statico delle zone circostanti la postazione stessa, è causa di forza maggiore che giustifica l'inottemperanza all'obbligo della perforazione entro il termine di legge e l'accoglimento da parte della P.A. dell'istanza di proroga della vigenza del titolo.

*(Seduta del 15 maggio 1983 - Istanza di proroga del permesso Vastogirardi).*

128. Nel periodo di prima proroga del permesso, la legge non prevede l'obbligo di eseguire un sondaggio: pertanto la mancata previsione dello stesso non inficia la razionalità e completezza del programma presentato per il periodo di seconda vigenza dalla Società.

---

<sup>10</sup> Nel primo caso la proroga del termine ricadeva entro il termine di legge; mentre, nel secondo caso, nella considerazione che il ritardo dell'approvvigionamento dell'impianto non fosse imputabile alla Società, la proroga fu accordata oltre il termine.

<sup>11</sup> Tale proroga superava il termine massimo di legge.



*(Seduta del 22 settembre 1983 - Riesame del programma dei lavori per la prima proroga nel permesso ER36.AG).*

129. Legittimamente viene rigettata, perché intempestiva, la domanda di una società intesa alla proroga dei termini di inizio della perforazione presentata molto tempo prima (nella specie un anno) della scadenza di tale termine.

*(Seduta del 22-9-1983 - Istanza di proroga del termine di inizio dei lavori nel permesso Basentello).*

130. Il mancato svolgimento del programma nei tempi prescritti a causa di non meglio specificate incertezze d'ordine strutturale non configura alcun giustificato motivo di proroga del termine di perforazione oltre il massimo di legge, né, tanto meno, alcuna causa di forza maggiore, ma deve essere contestato alla Società quale motivo di decadenza dal titolo.

*(Seduta del 22-9-1983 - Istanza per la proroga del termine di inizio dei lavori nel permesso Avezzano).*

131. La difficoltà di reperire la squadra sismica è giustificato motivo di proroga del termine di perforazione entro il limite di legge.

*(Seduta del 22-9-1983 - Istanza per la proroga del termine d'inizio dei lavori nel permesso D.R56.CL).*

131. Si configura come causa di forza maggiore, rispetto al mancato adempimento del programma di lavoro, l'inottemperanza del Comune (Tortoreto) al giudicato amministrativo del TAR, in cui è soccombente, sul presunto contrasto tra attività di ricerca (ubicazione della postazione) con gli strumenti urbanistici comunali.

*(Seduta dell'11-11-1983 - Istanza per la seconda proroga triennale del permesso di ricerca B. R123.LF).*

132. Non è causa di forza maggiore, ma soltanto giustificato motivo di proroga entro il termine di legge, la necessità di eseguire ulteriori rilievi sismici con tecniche nuove per pervenire con maggiore esattezza all'ubicazione del pozzo.

*(Seduta del 26-1-1984 - Istanza della Coparex per la proroga dei termini i.p. nel permesso Romagnese).*

133. È giustificato motivo di proroga del termine d'inizio degli effettivi lavori di perforazione (tre mesi dall'inizio dei lavori civili secondo la circolare n. 392775 del 22/7/1980), l'esigenza di procedere ad una revisione dell'impianto da utilizzare prima di essere montato sul piazzale di sonda.

*(Seduta del 26-1-1984 - Istanza AGIP per la proroga del termine d'inizio dei lavori nel permesso Pisa).*

134. La necessità di rielaborare le linee sismiche per una più precisa conoscenza della zona non si configura come causa di forza maggiore, ma solo come giustificato motivo di proroga entro il termine massimo di legge.

La richiesta della Società per la parte formulata su motivi di economicità di gestione è irrilevante (nella fattispecie, essendo contitolare la stessa Società di permessi contigui, la proroga veniva richiesta anche per l'opportunità di utilizzare lo stesso impianto di perforazione in tutti i permessi, secondo un unico piano di tempi di lavoro).

*(Seduta del 26-1-1984 - Istanza AGIP di proroga dei termini i.p. nel permesso F.R10.TO).*

135. L'impossibilità di fruire dell'impianto impegnato in altra concessione non giustifica il mancato svolgimento del programma da parte della Società permissionaria la quale, pertanto, può essere dichiarata decaduta dalla titolarità dei permessi di ricerca.

*(Seduta del 26-1-1984 - Decadenza della titolarità dei permessi S. Godenzo e Verghereto).*

136. La necessità di elaborare i dati geologici e geofisici, dai quali siano emersi situazioni strutturali ancora più complesse rispetto a quelle originariamente previste, è giustificato motivo di proroga del termine di perforazione entro il limite di legge.

*(Seduta del 12-4-1984 - Istanza Montedison per la proroga dei termini i.p. nel permesso Monte Urano).*

137. La necessità di attendere i risultati di un pozzo ricadente in area contigua a quella dove dovranno iniziare i lavori di perforazione (nella specie la Società era titolare di entrambi i permessi di ricerca) è giustificato motivo di proroga del termine di perforazione entro il limite di legge, ove i predetti risultati siano indispensabili per la corretta ubicazione del pozzo.

*(Seduta del 12-4-1984 - Istanza Elf per la proroga del tip. nel permesso C.R92. LF).*

138. Il diniego di approvazione dell'ubicazione del pozzo da parte del Dipartimento per l'Urbanistica della Regione (Veneto) ed i tempi necessari al rilascio dell'autorizzazione prefettizia, relativa alla compatibilità della nuova ubicazione (che nella specie, risultava a distanza inferiore a m. 50 da una strada pubblica) con le norme di sicurezza, legittimano la richiesta di proroga del termine d'inizio della perforazione oltre il limite di legge.

*(Seduta del 12-4-1984 - Istanza Coparex per la proroga de termine d'inizio della perforazione nel permesso Montebelluna).*

139. Per causa di forza maggiore deve intendersi esclusivamente un evento di eccezionale gravità, tale cioè da non potere essere normalmente previsto e superato in base alla specifica capacità tecnica dell'operatore.

*(Seduta del 12-4-1984 - Esame istanza AGIP di proroga del termine i.p nel permesso Monte Coppolo).*

140. Può essere accolta un'istanza di proroga del termine d'inizio dei l.p. oltre il limite massimo di legge ma entro il termine di vigenza del titolo in presenza di situazioni particolarmente rilevanti per la straordinarietà degli interventi (nella fattispecie adattamenti tecnici dell'impianto per una perforazione di m. 8.000. con necessità di perforazione di pozzi per l'approvvigionamento di acqua dolce).

L'obbligo di iniziare i lavori di perforazione entro il termine fissato nel D.M. di rilascio del permesso di ricerca (ed in ogni caso non oltre il termine massimo di legge) si concreta nell'esecuzione dei lavori civili per l'approntamento del piazzale di perforazione. La circolare n. 392775 del 22/7/1980 ha chiarito che i lavori effettivi di perforazione debbano iniziare entro tre mesi dall'approntamento del cantiere.

*(Seduta del 12-4-1984 - Istanza AGIP di proroga del t.i.l. nel permesso Alatri).*

141. I tempi burocratici per il rilascio dell'autorizzazione all'abbattimento degli alberi da parte dell'Ispettorato Dipartimentale delle Foreste della Regione (Abruzzo), ricadendo l'area del sondaggio in zona interamente boschiva e sotto la tutela forestale, si configurano come una particolare « difficultas agendi » che legittima una proroga del termine d'inizio della perforazione, oltre il limite di legge.

*(Seduta del 12-4-1984 - Istanza AGIP per la proroga del termine d'inizio lavori nel permesso Pietranico).*

142. L'asserita eccezionalità di condizioni meteorologiche sfavorevoli, che avrebbe impedito l'osservanza del termine per l'inizio della perforazione, non è configurabile come causa di forza maggiore.

*(Seduta del 28-6-1984 - Riesame istanza AGIP per la proroga del t.i.p. nel permesso Monte Coppolo).*

143. La necessità di eseguire ulteriori rilievi sismici nelle aree, pur rappresentando motivazione valida sul piano tecnico, non è tale da configurare una causa di forza maggiore per il mancato rispetto del termine: va pertanto respinta l'istanza di proroga del t.i.l. basata su tale motivazione con superamento del termine massimo di legge.

*(Seduta del 28-6-1984 - Istanza proroga t.i.l. nei permessi Rustigazzo e Solignano).*

144. Sono motivazioni valide sul piano tecnico e tali da giustificare una proroga del t.i.l. entro il massimo di legge sia l'esigenza di eseguire ulteriori rilievi sismici prima di ubicare il sondaggio, sia l'impossibilità di disporre dell'impianto idoneo alla perforazione programmata.

*(Seduta del 28-6-1984 - Istanze varie).*

145. La P. A. può imporre l'obbligo di effettuare una perforazione anche durante la fase di prima proroga ove lo ravvisi indispensabile per la completezza della ricerca.

*(Seduta del 26 luglio 1984 - Istanza per la prima proroga biennale del permesso Campagna).*

146. È giustificato motivo di proroga del termine dell'i.l.p. entro il limite di legge l'opportunità di utilizzare la medesima nave (in atto impiegata in un permesso adiacente), al fine di ottenere una maggiore omogeneità dei dati sismici di una stessa area geologica).

*(Seduta del 26-7-1984 - Istanza di proroga del t.i.l. perforazione nel permesso C.R95.SE).*

147. I tempi burocratici, necessari alle autorizzazioni da parte degli enti locali e statali, nel caso in cui il sondaggio debba essere ubicato in zona assoggettata a vincolo idrogeologico e boschivo, costituiscono causa giustificativa di proroga del termine d'inizio dei lavori di perforazione oltre il massimo di legge.

*(Seduta del 20-12-1984 - Istanza di proroga del termine d'inizio dei lavori nel permesso Viggiano).*

148. L'aver ottemperato solo parzialmente al programma relativo al secondo periodo di vigenza non comporta automaticamente il rigetto dell'istanza di proroga ove la società: 1) dimostri di aver lavorato

seriamente, svolgendo ampiamente altra parte del programma, nella specie, un rilievo sismico di ampiezza molto maggiore; 2) si impegni a completare il programma stesso entro data certa.  
*(Seduta del 21-3-1984 - Riesame istanza AGIP per la seconda proroga del permesso BR127.AG).*

149. La profondità del pozzo in funzione dell'area in cui ricade (nella specie - in un caso - di un pozzo di circa 7.000 m. sull'Appennino e - nell'altro - di un pozzo di pari profondità in zona soggetta a vincolo idrogeologico) con la concomitante necessità di ricorrere a soluzioni impiantistiche di particolare tecnologia si configura come causa indipendente dalla volontà del soggetto del mancato rispetto dei t.i.l. e giustifica l'accoglimento della istanza di proroga del termine oltre il massimo di legge.  
*(Seduta del 21-3-1985 Istanza Montedison Suviana - Istanza AGIP Sapri).*

150. Sono cause indipendenti dalla volontà di operare della Società e - come tali - giustificano una proroga del termine di inizio delle indagini geofisiche, le vicende giudiziarie legate al conferimento del titolo minerario (nella specie - accoglimento del TAR dell'istanza di sospensione avanzata dalla Comunità Montana « Penisola Amalfitana » avverso l'esecuzione del provvedimento di conferimento del permesso e successivo annullamento dell'ordinanza del TAR da parte del Consiglio di Stato).  
*(Seduta del 21-3-1985 - Istanza di proroga del t.i. indagini geofisiche nel permesso E.R45.LF).*

151. Le condizioni climatiche eccezionali - che rendono impraticabili per lungo tempo la strada di accesso ed il piazzale di perforazione - costituiscono cause di forza maggiore che giustificano il mancato rispetto degli obblighi di lavoro e conseguentemente una proroga del termine stesso oltre il massimo di legge, ove la Società dimostri di aver iniziato tempestivamente i lavori civili.  
*(Seduta del 21-3-1981 - Istanza della Coparex per la proroga del termine d'inizio dei lavori nel permesso Romagnese).*

152. Costituisce causa ostativa non imputabile alla Società e - come tale - giustificativa di una proroga del termine di perforazione oltre il massimo di legge il diniego di rilascio della concessione demaniale da parte della Capitaneria di Porto, motivato dall'imminenza della stagione balneare.  
*(Seduta del 13-6-1984 - Istanza della SORI per la proroga del termine di perforazione nel permesso BR164.LF).*

153. Non costituiscono causa giustificativa, per la richiesta di una proroga del termine d'inizio della perforazione che oltrepassa il massimo di legge, le difficoltà tecniche riscontrate dalla Società per la esecuzione della sismica nella zona.  
*(Seduta del 16 luglio 1985 - Rigetto istanza per la proroga del termine della perforazione nel permesso Poggiomarino).*

#### **Pubblica utilità**

154. Può essere dichiarata di pubblica utilità un'opera già in avanzata fase di realizzazione qualora la dichiarazione sia necessaria all'asservimento dei terreni occupati.  
*(Seduta dell'11-10-1979 - Istanza della Montedison per la dichiarazione di p.u. di varie opere).*

155. La dichiarazione di pubblica utilità di un'opera può essere riproposta qualora non sia stato possibile realizzare l'opera stessa per cause indipendenti dalla volontà della Società istante e permangano valide le ragioni a fondamento della dichiarazione stessa.  
*(Seduta del 5-12-1979 - Istanza della Montedison per la dichiarazione di p.u. del metanodotto Fiume Nicà - Punta Alice per il trasporto del gas della concessione Manche di Cimalia).*

156. Può essere dichiarata di p.u. una opera costituente una variante di un precedente metanodotto ove lo scopo dell'opera sia quello di ottemperare alle vigenti norme di sicurezza.  
*(Seduta del 12-3-1980 - Istanza della Soc. Montedison per la dichiarazione di p.u. di una variante del metanodotto Carassai - Poggio S. Vittorino).*

157. È opera di p. u. un metanodotto destinato a servire utenze industriali.  
*(Seduta del 23-2-1983 - Istanza della Montedison per la dichiarazione di p.u. del metanodotto « Allacciametno Elicotteri Meridionali »).*

158. È di pubblica utilità il metanodotto destinato a potenziare la fornitura di gas metano ad un comune in vista di futuri, previsti insediamenti urbani.

*(Seduta del 14-7-1983 - Istanza della Montedison per la dichiarazione di p.u. del metanodotto «Potenziamento allacciamento comune di Isernia»).*

### **Ritrovamento di idrocarburi**

159. L'istanza per il riconoscimento della coltivabilità del giacimento deve essere corredata dagli elementi di prova relativi all'entità delle riserve (non è sufficiente una dichiarazione presuntiva), nonché dal programma di lavoro di sviluppo e ricerca e dai calcoli di economicità formulati dalla Società. Il giudizio di economicità, effettuato dall'Amministrazione, pur dovendo tener conto dei calcoli formulati dalla Società istante, non può prescindere, nell'interesse della collettività, dal prendere in considerazione la economica valorizzazione delle risorse del sottosuolo; - pertanto, nel gioco dei contrapposti interessi del permissionario e della collettività, l'Amministrazione - in conformità dei principi generali stabiliti dall'ordinamento giuridico - è tenuta ad accordare preminente tutela all'interesse pubblico.

*(Seduta del 16 ottobre 1980 - Ricorso gerarchico della Società AGIP avverso il mancato riconoscimento della coltivabilità di un giacimento di idrocarburi (Carlo 2) rinvenuto nell'ambito del permesso B.R.5.AS)<sup>12</sup>.*

160. Il requisito della redditività del giacimento va valutato in relazione alle particolari caratteristiche dei rinvenimenti ottenuti nella stessa area geografica: pertanto, nella fattispecie, la redditività deve essere considerata non singolarmente, ma nel complesso dei numerosi piccoli giacimenti caratteristici dell'off-shore adriatico, anche in vista dell'utilizzazione comune delle attrezzature.

*(Seduta del 7 gennaio 1982 - Istanza AGIP e DEUTSCHE SHELL di concessione d'16B.C.AS).*

161. Legittimamente viene respinta una istanza di concessione se la mancanza del sondaggio non consente di dedurre alcun dato certo sul giacimento e le valutazioni geo-minerarie della Società nonché la determinazione della capacità produttiva del campo siano viziate non solo dalla indeterminatezza dei dati di base quand'anche dalla incertezza della stessa mineralizzazione.

*(Seduta del 28 giugno 1984 - Rigetto istanza concessione Monte Pallano).*

162. La economicità di un giacimento può essere valutata anche in funzione della sua ubicazione geografica, ove la vicinanza del giacimento ad altro adiacente consente l'utilizzazione delle strutture di quest'ultimo ed investimenti molto modesti per la commercializzazione degli idrocarburi.

*(Seduta del 20 dicembre 1984 - Istanza di concessione Cretagna).*

163. Non è accoglibile un'istanza di concessione per un'area adiacente ad altra mineralizzata quando sull'area richiesta non sia stato eseguito il sondaggio e gli elementi di valutazione disponibili sono incerti e d'interpretazione non univoca.

*(Seduta del 20 dicembre 1984 - Istanza di concessione derivante dal permesso di ricerca C.R. J7 AO).*

### **Royalties**

164. La congruità del prezzo medio conseguito dal concessionario va accertata dalla Sezione U.N.M.I. competente (art. 66 legge 613/1957 e art. 74. Disciplinare tipo D.M. 2/5/1968) con ogni mezzo e particolarmente con riferimento alle quotazioni di mercato (conformemente, vedi circolare n. 400950 del 12/3/1977). Prezzo congruo significa prezzo corrispondente ai valori di mercato determinati in base ad elementi obiettivi, non già prezzo ricavato in base a situazioni ed elementi soggettivi.

*(Seduta del 16 ottobre 1980 - Ricorso gerarchico della SNIA Viscosa avverso la determinazione delle royalties nella concessione Torrente Vulcano)<sup>13</sup>.*

Tale tesi trae conforto dalla considerazione che lo Stato ha diritto ad una quota parte del prodotto, onde, se in luogo della quota in natura, viene richiesto il pagamento di denaro, la sostituzione non può non

---

<sup>12</sup> Avverso la determinazione della Amministrazione, conforme all'avviso del Comitato, l'AGIP ha presentato ricorso al TAR Lazio tuttora pendente.

<sup>13</sup> Nella citata seduta si ritenne che all'Amministrazione non interessasse tanto accertato se il prezzo praticato fosse veritiero o meno (potendo questo essere inferiore ai prezzi di mercato per ragioni dipendenti dall'organizzazione della azienda e dai rapporti con gli acquirenti, pur essendo del tutto veritiero), quanto piuttosto accertare che il valore della quota spettante fosse corrispondente al valore di mercato.

corrispondere al valore di mercato della quota in natura, giacché le due prestazioni devono essere equivalenti.

Il ricorso avverso l'accertamento definitivo delle quote dovute allo Stato non può estendersi agli accertamenti trimestrali provvisori della Sezione U.N.M.I., che debbono essere impugnati autonomamente. L'accertamento definitivo ha per oggetto esclusivamente il conguaglio di fine rapporto e non pregiudica i precedenti accertamenti parziali relativi ai singoli trimestri.

Incombe alla concessionaria - ex art. 48 del Disciplinare tipo - segnalare a quali utenze sia destinato il prodotto, al fine di fruire delle agevolazioni fiscali di cui al TU. sugli interventi del Mezzogiorno.

*(Seduta del 24-7-1981 - Ricorso della SNIA VISCOSA avverso la determinazione delle aliquote in valore per Tanno 1980 per la concessione Torrente Vulgano).*

165. Il limite delle 50.000 tonnellate di idrocarburi liquidi estratti durante l'anno, limite entro cui vige l'esenzione del pagamento delle aliquote dovute allo Stato ai sensi dell'art. 33 della legge n. 613, va calcolato in base alla effettiva produzione nel corso dell'anno, per cui è illegittima la determinazione dell'aliquota calcolata sulla « potenziale » produzione annuale, come estrapolata dalla quantità di olio effettivamente prodotto riferito ad un periodo inferiore all'anno.

*(Seduta del 24-7-1981 - Ricorso della Montedison avverso la determinazione delle aliquote in valore per il 1° trimestre del 1981 nel permesso C.R76.SE).*

166. Ai fini della valutazione dell'esenzione di cui all'art. 33 - 4° comma - della legge n. 613/1967, occorre considerare il quantitativo di gas realmente e complessivamente prodotto nel periodo annuale previsto dalla norma. Non è pertanto attendibile la considerazione della potenzialità produttiva rapportata con calcolo probabilistico all'anno.

Le royalties vanno equiparate alle entrate fiscali dello Stato per cui il gettito delle predette royalties - secondo una corretta interpretazione dell'art. 33 della legge n. 613 - va computato secondo l'anno solare con decorrenza dal 1° gennaio.

*(Seduta del 24-7-1981 - Ricorso della Soc. AGIP avverso la determinazione delle aliquote in valore per l'anno 1980 relative alla concessione B.C.9.AS).*

167. Le apparecchiature per il trasporto non comportano alcuna modifica della struttura della piattaforma di produzione e coltivazione, che è dimensionata esclusivamente in funzione dei carichi adibiti alla perforazione nonché all'ingombro di cantiere, per cui i costi di ammortamento (ed i relativi oneri finanziari) non sono detraibili ex art. 33 legge n. 613/1967 e art. 73 D. M. 29/9/1967, in quanto non rientrano nelle spese dirette ed indirette imputabili allo Stato secondo l'art. 63 D.M. citato (cfr. - per un caso analogo - Consiglio di Stato n. 414/82 18/6/1982).

*(Seduta del 22-9-1983 - Ricorso gerarchico della ELF avverso la determinazione delle aliquote in valore per l'anno 1982 per la concessione B.C7.LF).*

168. Legittimamente l'Ingegnere Capo della Sezione U.N.M.I. per individuare la quota di produzione esente da tributo ai sensi dell'art. 106 del T.U. sul Mezzogiorno, ripartisce in percentuale la produzione mensile della concessione (inferiore alle vendite dello stesso mese) in base ai consumi delle utenze private e di quelle industriali registrate nello stesso mese.

*(Seduta del 27-5-1982 - Ricorso Montedison avverso determinazione delle aliquote nella concessione CELLINO ed altre).*

169. È illegittimo il provvedimento dell'Ingegnere Capo della Sezione U.N.M.I. che, nella determinazione delle aliquote in valore della produzione di una concessione, detraendo - ai sensi dell'art. 33 della legge n. 613 - le spese dirette ed indirette per il trasporto degli idrocarburi e ricomprendendo tra tali spese gli interessi sugli investimenti, conteggi tali interessi escludendo lo intero anno d'inizio della produzione della concessione senza tener conto dell'effettivo inizio della produzione stessa coincidente con l'inizio dello ammortamento degli impianti. Viceversa, posto che gli interessi hanno continuato a gravare sulla Società fino a tale ultima data, la ricorrente ha diritto ad ottenere l'inclusione degli oneri finanziari tra le spese dirette ed indirette da detrarre fino all'inizio dell'ammortamento degli impianti coincidente con quello della produzione.

*(Seduta del 18-10-1984 - Ricorso AGIP avverso la determina delle aliquote in valore per l'anno 1983 per la concessione B.C10.AS).*